



Oggetto: Nomina dell'Organo Amministrativo di Insula S.p.A.

IL SINDACO

Richiamati il provvedimento di proclamazione del Sindaco del Comune di Venezia emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 26 settembre 2020 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15/10/2020 di convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Richiamata altresì la L. n. 182/1991 e ss.mm.ii. "*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*", in particolare l'art. 1;

Premesso che:

- Insula S.p.A. è società controllata dal Comune di Venezia, affidataria *in house* della gestione amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di proprietà o in disponibilità al Comune di Venezia e attività accessorie;
- con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 giunge a scadenza l'organo amministrativo;
- pertanto è necessario procedere con urgenza con la nomina del nuovo organo amministrativo della società;

Preso atto che,

- ai sensi dello Statuto di Insula S.p.A.:
 - l'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, nei soli casi consentiti dalla legge, e secondo le deliberazioni dell'assemblea. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti il Consiglio che può essere di tre oppure di cinque membri;
 - spetta al socio Comune di Venezia la facoltà di nominare l'Amministratore Unico o, nel caso, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente. Gli amministratori di nomina da parte degli enti pubblici sono nominati e revocati da parte degli stessi enti ai sensi dell'art. 2449 c.c. e dell'art. 50, comma 8 Dlgs 267/2000;
 - la durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco o del rappresentante legale dell'ente che le ha disposte e quelle di legge;
 - la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 120/2011;
 - gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono di regola alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere all'atto della nomina una scadenza anteriore a tale data;



IL SINDACO

Preso atto inoltre che:

- l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, prevede che:
 - l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico;
 - l'assemblea delle società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;
 - nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;
 - gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori;
 - nelle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
 - coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori;

Ritenuto opportuno:

- in ragione del ruolo di società affidataria di diversi servizi fondamentali per l'Ente, che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) membri;



Premesso inoltre che:

- con avviso P.G. n. 171491 pubblicato in data 7/4/2023, prorogato con provvedimento P.G. n. 237815 del 16/05/2023, il Sindaco ha reso nota, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni", l'intenzione di procedere alla nomina dell'Organo Amministrativo della Società;
- della predetta intenzione è stata data ampia comunicazione alla cittadinanza, nonché agli ordini professionali, attraverso apposita pubblicazione all'Albo Pretorio *online* e sul sito internet del Comune di Venezia;

Considerato che:

- sono stati individuati quali soggetti idonei a ricoprire le seguenti cariche nel Consiglio di Amministrazione della società:
 - Dott. **Fabio Raschillà**, nato a Soverato (CZ) il 7/6/1991, per il ruolo di **Presidente**;
 - Dott.ssa **Monica Tonet**, nata a Venezia (VE) il 25/2/1964, per la carica di **Consigliere**;
 - Sig.ra **Anna Brondino**, nata a Venezia (VE) il 7/7/1963, per la carica di **Consigliere**;

e gli stessi hanno dato la propria disponibilità;

Ritenuto opportuno confermare la consigliera uscente Anna Brondino quale componente del nuovo Consiglio di Amministrazione sopra indicato in quanto ritenuta in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza necessari per lo svolgimento dell'incarico come risultanti anche dal curriculum vitae ed anche alla luce dei positivi risultati conseguiti nella gestione della Società;

Ritenuto pertanto:

- di procedere alla nomina, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 del TUEL e dell'art. 2449 del C.C., dei sopra indicati componenti del Consiglio di Amministrazione di Insula S.p.A.;
- di fissare la durata delle cariche di Amministratore oggetto del presente provvedimento, in conformità alle disposizioni dello Statuto della società, in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2025 della società, fermo restando che "la durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte" ai sensi delle previsioni dello Statuto della società;
- di stabilire, al fine di garantire un'adeguata remunerazione - tenendo conto dei profili di responsabilità gestionale-organizzativa connessi al ruolo rivestito e delle competenze



IL SINDACO

espresse nel concreto assolvimento dei relativi compiti - che per la carica di Presidente sia corrisposto un compenso fisso annuo di € 9.000,00 oltre ad € 15.000,00 per le deleghe attribuite in sede assembleare e che per ciascun Consigliere sia corrisposto un compenso fisso annuo di € 6.300,00;

Visti:

- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuiscono al Sindaco la competenza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- gli artt. 55 e ss. e 248 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e cause ostative alla nomina;
- gli artt. 2382 e 2383, del Codice Civile, aventi ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza, nomina e revoca degli amministratori;
- l'art. 2449 del Codice Civile in tema di facoltà di nomina di amministratori e sindaci in società con partecipazioni dello Stato o di enti pubblici;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia "*Nomina dei rappresentanti del Comune*" adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;
- il "*Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni;
- il "*Regolamento sul sistema dei controlli interni*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013;
- il "*Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale*" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016;
- l'art. 4, comma 4, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, richiamato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 175/2016 in materia di compensi degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico;
- il D.Lgs. 175/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e l'art. 6 della L. n. 162/2021 in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 39/2013 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*" e ss.mm.ii.;



IL SINDACO

- l'art. 1, comma 734 della L. 296/2006, secondo cui non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, e l'art. 16 sexies comma 3 del D.L. n. 146/2021 convertito con L. n. 215/2021, secondo cui *"Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , nonché alle società da queste controllate"*.
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 - sezione 3.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023;
- il visto di esecutività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Venezia, in atti, attestante la non sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al d. lgs. 39/2013 ostantive al conferimento dell'incarico in oggetto;
- lo Statuto della sopra richiamata Società;

DISPONE

1. che la società Insula S.p.A. sia amministrata, per le ragioni meglio espresse in premessa, da un Organo Amministrativo collegiale, composto da tre componenti;

2. di nominare, per le ragioni espresse nelle premesse, ai sensi dell'art. 2449 del C.C. e dell'art. 50 del T.U.E.L. ed in applicazione delle previsioni dello Statuto di Insula S.p.A., i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Dott. **Fabio Raschillà**, nato a Soverato (CZ) il 7/6/1991, per il ruolo di **Presidente**;
- Dott.ssa **Monica Tonet**, nata a Venezia (VE) il 25/2/1964, per la carica di **Consigliere**;
- Sig.ra **Anna Brondino**, nata a Venezia (VE) il 7/7/1963, per la carica di **Consigliere**;

3. di fissare la scadenza delle cariche di Amministratore oggetto del presente provvedimento, in conformità delle disposizioni dello Statuto della società, in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2025 della società, fermo restando che *"la durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte"* ai sensi delle previsioni dello Statuto della società;





IL SINDACO

4. di stabilire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, che per la carica di Presidente sia corrisposto un compenso fisso annuo di € 9.000,00 oltre ad € 15.000,00 per le deleghe attribuite in sede assembleare e che per ciascun Consigliere sia corrisposto un compenso fisso annuo di € 6.300,00;

5. al momento dell'accettazione dell'incarico ciascun soggetto interessato dovrà sottoscrivere l'accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del "Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016, dichiarando di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, il mancato rispetto degli obblighi e dei principi contenuti nel Codice nonché degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale configura giusta causa per la revoca degli amministratori;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.Lgs. 175/2016, la nomina oggetto del presente provvedimento ha efficacia dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina stesso;

7. di demandare al delegato del Comune di Venezia in seno all'assemblea dei soci della Società di rappresentare la nomina contenuta nel presente provvedimento al fine di dare attuazione ai conseguenti provvedimenti in materia di pubblicità verso i terzi.

Il presente provvedimento è trasmesso alla società ed al soggetto designato per i provvedimenti consequenziali.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro (*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento può essere resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*